



Avv. Raffaella Procaccini

**La rilevanza probatoria delle risultanze istruttorie di
natura penale in sede di processo civile**

Firenze, 11 dicembre 2020

- 
- Il criterio di ascrizione di responsabilità in sede di procedimento penale
 - La prova oltre ogni ragionevole dubbio




Cass., Sezioni Unite, 25 febbraio 2010, n. 4549 afferma due principi:

-per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non essere sufficiente la declaratoria di natura penale in quanto non tutti i reati determinano un danno;

-la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte dell'imputato.

I citati principi sono richiamati da ordinanza Cass. Civ., 16 gennaio – 5 maggio 2020, n. 8477 dove si aggiunge che, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, *ex art. 1223 cc.* In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno.

- Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "*declaratoria iuris*" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. Civ., 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).





L'autorità extrapenale del giudicato è riconosciuta solo in applicazione delle espresse prescrizioni dettate dalla legge, rappresentando una deroga al principio di autonomia e separazione fra i giudizi.

Art. 651 c.p.p.: La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

- 
- L'efficacia riguarda l'avvenuto accertamento circa la **sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato**, e si estende al giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno promosso nei confronti dell'imputato o dell'eventuale responsabile civile (ad. es. compagnia assicurativa del sanitario) quest'ultimo solo se citato o intervenuto nel processo penale, posto che rileva il rispetto del principio del contraddittorio.

- 
- In quale sede si è formata la prova nel processo penale?
 - Es. incidente probatorio in caso di decesso al fine di evitare la dispersione della prova

- 
- La perizia espletata in sede di dibattimento
 - L'esame del perito d'ufficio in dibattimento
 - La possibilità di produrre le trascrizioni dell'esame in sede di procedimento civile
 - In sede di operazioni peritali il CTP della parte civile tenta di introdurre nuove prove

- 
- L'accertamento dell'omesso consenso informato è un ulteriore elemento che determinerà la rinnovazione dell'accertamento peritale in sede civile

- Cass. Civ. n. 18025/2019, in merito all'utilizzabilità delle sommarie informazioni assunte in sede penale
- Nulla impedisce al Giudice civile tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa dal tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale.
- Gli elementi acquisiti senza contraddittorio (ad es. in sede di giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. o patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (prove atipiche – argomento di prova) posto che la loro acquisizione in sede penale senza alcun vaglio dibattimentale è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato.

- Nella giurisprudenza di legittimità, a dire il vero, esiste un'ipotesi in cui l'argomento di prova possa fondare di per sé la decisione di accoglimento della domanda (il rifiuto di sottoporsi agli esami genetici, nelle cause di accertamento giudiziale della paternità; cfr. Cass., Sez. I Civ., 16 aprile 2008, n. 10051). Tuttavia, si tratta di un caso sui generis, in cui è il comportamento del convenuto-presunto padre ad assumere, di per sé, un carattere quasi confessorio, in un contesto in cui la prova del rapporto di concezione risulta particolarmente difficile da offrire per l'attore-presunto figlio. Mutatis mutandis, per restare sull'esempio della testimonianza della parte civile, ad assumere il rango di argomento di prova sufficiente alla condanna sarebbe la condotta comunicativa (già testimonianza in sede penale) dell'attore-parte civile e non del convenuto-imputato. La prova, in definitiva, la fornirebbe il solo narrato di colui che agisce in giudizio, mentre il principio di cui all'art. 116 co. 2 c.p.p. mira a sanzionare a favore della parte processualmente diligente il contegno della parte che non lo è.

- La parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all'interno del processo penale una norma come l'art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa; tale testimonianza conserva il suo valore anche quando, con l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il solo processo civile prosegue dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 c.p.p..

- Il Giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio senza limitarsi a recepire le conclusioni del Giudice penale e senza neppure attribuire un peso decisivo alle dichiarazioni degli informatori.
- Caso contrario – Tribunale di Reggio Emilia, 6 febbraio 2020, n. 229: rigetta l'istanza di ammissione di consulenza tecnica ritenendo esaustiva quella raccolta nel procedimento penale conclusosi con provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

- 
- Grazie